

**Art.2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19**

<b>Spostamenti, mobilità e quarantena</b>	<p><b>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena</b> o risultate positive al virus.</p> <p>Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. rimanere presso il proprio domicilio ;</li><li>2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.</li></ol> <p>E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>
<b>La scuola</b>	<p>Sono <b>sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado</b>, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.</p> <p><b>Fanno eccezione:</b> le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <p>Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.</p> <p>Gli <b>enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia</b> richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.</p> <p>I <b>viaggi d'istruzione</b>, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado <b>sono sospesi</b>.</p>
<b>Lo sport (società sportive)</b>	<p><b>Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi.</b></p>

	<p><b>Resta consentito</b> lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli <b>atleti agonisti</b>, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p> <p>Lo <b>sport di base e le attività motorie in genere</b>, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono <b>ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza</b> interpersonale di un metro.</p>
<b>Il lavoro</b>	<p><b>Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere</b> - durante il periodo di efficacia del decreto - <b>la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie</b>, ferma restando la possibilità di <b>lavoro agile</b> (smart working).</p>
<b>Altre attività</b>	<p>Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</p>
<b>I luoghi di culto</b>	<p><b>I luoghi di culto sono aperti</b> a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Le <b>cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese</b>.</p>
<b>I luoghi della cultura</b>	<p>I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.</p>
<b>I concorsi pubblici</b>	<p>Le <b>procedure di concorso pubbliche e private - esclusi</b> i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e i <b>concorsi per il personale sanitario</b>, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - <b>sono sospese</b>.</p>
<b>I bar e i ristoranti</b>	<p>Le <b>attività di ristorazione e bar sono consentite</b> con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>La <b>violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività</b>.</p>
<b>Le attività commerciali</b>	<p>Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono <b>consentite ma è fortemente raccomandato che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate</b> o comunque idonee a <b>evitare assembramenti</b> di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle</p>

	<p>caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.</p>
<p><b>Misure in comune con la Zona 1</b></p>	<p><b>I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali</b>, in cui è coinvolto <b>personale sanitario</b> o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità <b>sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.</b></p> <p>La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell' 8 gennaio 1991, di <b>durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico</b>, anche in deroga alle disposizioni vigenti.</p> <p>È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p> <p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p> <p>La <b>modalità di lavoro agile</b> disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, <b>dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato</b>, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, <b>anche in assenza degli accordi individuali</b> ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.</p> <p>Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.</p> <p>I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.</p> <p>E' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle</p>

	<p>strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.</p>
--	--